

**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone**

**PORTO DI TRIESTE  
ORDINANZA N° 54 – 2019**

**Oggetto:** interdizione dell'accesso a una sezione di banchina in testata al Molo Bersaglieri – Porto Doganale.

**IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di ordinanza;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'Autorità di Sistema Portuale per verificare lo stato di conservazione delle infrastrutture portuali è emerso che una sezione in testata al Molo Bersaglieri nel Porto Doganale di Trieste risulta in evidente stato di precaria conservazione;

RITENUTO che, a seguito della verifica di cui sopra e delle evidenze raccolte, non vi siano le condizioni per l'utilizzo in piena sicurezza dell'area demaniale evidenziata nell'allegata planimetria;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

**ORDINA**

**Art. 1**

Nell'area demaniale marittima corrispondente a una sezione in testata al Molo Bersaglieri nel Porto Doganale di Trieste evidenziata nell'allegata planimetria è interdetto l'accesso ai mezzi e alle persone, nonché l'ormeggio delle imbarcazioni.

**Art. 2**

Il concessionario dell'area in oggetto deve provvedere a rendere operativa la suddetta interdizione con decorrenza immediata, delimitandone i confini e interdiciendone l'accesso mediante sbarramenti e con segnaletica idonea, resistente agli agenti atmosferici e che ammonisca circa i pericoli presenti di tenuta statica, riportando altresì sulla segnaletica verticale copia della presente Ordinanza.

**Art. 3**

Il concessionario deve altresì garantire con proprio personale adeguata vigilanza ai confini dell'area interdetta al fine di impedire accessi non autorizzati e assicurare il rispetto di quanto previsto nel precedente articolo.

**Art. 4**


Eventuali accessi di tecnici finalizzati alla raccolta di informazioni circa la stabilità o la messa in sicurezza delle strutture, nonché ogni altro intervento di ripristino ritenuto necessario, potranno essere autorizzati solo previa preventiva valutazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.

**Art. 5**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Trieste, li - 5 SET. 2019

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)



**SETTORE: 2 - PORTO DOGANALE E RIVE**  
**ZONA: RIVE**  
**MOLO BERSAGLIERI**

